da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori", ed ancor meno qualificabili come pornografiche".

(Archiviazione in via amministrativa del 24 dicembre 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"Facile preda"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

in senso conforme, altresì:

Archiviazione in via amministrativa del 26 maggio 2004 - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"La dolce ossessione di Debbie"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

Archiviazione in via amministrativa del 31 maggio 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"La figlia del generale"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI- RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.

Archiviazione in via amministrativa del 24 dicembre 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del film *"Il tocco del male"* da parte dell'emittente RETEQUATTRO della Società R.T.I. S.p.a.

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di "televisione per tutti" di cartone animato contenente scene di violenza – Riduzione del potenziale effetto nocivo per uso della tecnica del seppiato – Sussiste - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"La scelta dell'orario di inizio di trasmissione (alle ore 14,08 nella fascia oraria di "televisione per tutti" in coerenza ad un target diversificato, e non nella fascia oraria protetta dalle ore 16,00 alle ore 19,00), il tipo di animazione dei personaggi (abbastanza statici), la rappresentazione della scena oggetto di contestazione attraverso un flashback riportato tramite la tecnica del seppiato che stempera la tensione del racconto, l'assenza di immagini cruente e la giustificazione della scena dell'omicidio come funzionale allo svolgimento del racconto, costituiscono elementi che escludono, con riguardo al programma in questione, la potenzialità pregiudizievole dello sviluppo psichico e morale dei minori. Inoltre la rappresentazione psicologica dei personaggi e il contesto narrativo concorrono a controbilanciarne e ridurne il potenziale effetto nocivo, con la conseguenza che il caso oggetto del procedimento in esame non risulta integrare la fattispecie di programma lesivo degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".

(Delibera n. 275/04/CSP del 10 dicembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per cartone animato *"Detective Conan"*).

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria di "televisione per tutti" di programma contenente scene di violenza – Diritto di informazione e diffusione delle notizie – Sussiste - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Il programma, pur essendo condotto con ritmi incalzanti e in presenza di evidenti differenze di pensiero, ha mantenuto toni civili, adeguati alla finalità informativa sul tema del confronto sui rapporti tra Islam, Cristianesimo e Occidente fino al momento in cui ha subito l'invasione violenta di facinorosi. La sospensione della trasmissione e la mancata riproposizione delle immagini contenenti l'aggressione (avvenuta successivamente alle ore 22,30 e, quindi, oltre la fascia c.d. di protezione rafforzata individuata dal Codice di autoregolamentazione TV e minori) avrebbero favorito l'obiettivo degli aggressori di provocare l'interruzione del regolare svolgimento della trasmissione comportando una lesione del diritto di informazione e diffusione delle notizie dell'emittente, con contestuale pregiudizio del diritto del pubblico all'informazione".
(Delibera n. 48/04/CSP del 6 aprile 2004 - Pres. Cheli – Relatore Pilati: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società EDITRICE T.N.V. S.p.a. (emittente TELENUOVO RETENORD) per trasmissione del programma *"Rosso e nero"*).

Atti di natura sessuale

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di programmi contenenti scene aventi contenuti esplicitamente erotici e recanti rappresentazione di atti di natura sessuale – Esonero di responsabilità per visione preventiva da parte di personale dell'emittente - Insussistenza – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste anche in presenza di simbolo iconografico che segnala la destinazione ad un pubblico adulto.

"Il fatto che le immagini proposte sono andate in onda in una fascia oraria di fruizione perfettamente familiare (TV per tutti), comporta che la trasmissione (...) per i temi proposti e le immagini presentate si configura come programma potenzialmente nocivo degli interessi morali dei minori–spettatori".

"Il tema sfocia in situazioni che rasentano la pornografia e il sadismo con un finale che consiste sostanzialmente in una beffa trasgressiva, le quali appaiono idonee a ingenerare negli spettatori comportamenti emulativi".
"Pur dando atto della presenza dell'annuncio e della segnaletica di idoneità ad un pubblico adulto, il film presenta scene molto esplicite di sesso, nudità etc. ed è pertanto inadatto ad andare in onda in prima serata". (Delibera n. 41/04/CSP

del 24 marzo 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per film *"Cruel Intentions 2"*).

"Il talk show basato su dialoghi incentrati sul "pornodivismo", sui rapporti sessuali di gruppo e sulle attività sessuali di una coppia "scambista" risulta inadatto ad andare in onda in un orario di "televisione per tutti".
(Delibera n. 203/04/CSP del 14 luglio 2004 – Pres. Cheli - Relatore Manacorda: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società PRIMANTENNA S.r.l. (emittente PRIMANTENNA) su talk show *"Prima fila: voglia di hard"* e sulla trasmissione *"Passioni magazine – Nuova era dell'erotico"*).

"Il film in questione propone sequenze aventi per protagonisti adolescenti in cui manca senso di moralità, protagonisti di ciniche sfide seduttive e torbidi rapporti".
(Delibera n. 80/04/CSP del 25 maggio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente ITALIA UNO) per film *"Cruel Intentions"*).

"Non può essere invocata quale esimente la visione preventiva da parte di personale dell'emittente c.d. "qualificato", qualora le immagini trasmesse risultino non adatte ad un pubblico non adulto".

"Le sequenze presentano scene incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità e atti eterosessuali fra gli attori ove, peraltro, l'esibizione di nudi sia maschili che femminili è effettuata con inquadrature e tagli "strategici"che riguardano la fase tipica dei rapporti sessuali".
(Delibera n. 274/04/CSP del 10 dicembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società PUBLIEUROPA S.r.l. (emittente TELE NAPOLI CANALE 34) per film *"Illegal in blue"*) .

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Applicabilità delle norme in materia di tutela dei minori alle emittenti via satellite – Sussistenza – Intera programmazione diurna e notturna contenente immagini a carattere erotico e scene raffiguranti attività sessuale – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"Le emittenti nazionali via satellite, che non diffondono programmi ad accesso condizionato, sono tenute, in tema di tutela dei minori, al rispetto delle medesime norme applicabili ai concessionari per la diffusione di programmi televisivi su frequenze terrestri".

"Nell'ambito del sistema normativo previsto a tutela del minore-spettatore, l'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, prevede che è fatto divieto, per le emittenti, di trasmettere programmi che possono nuocere allo

sviluppo psichico o morale dei minori o che contengono scene pornografiche. Tale disposizione, come di recente confermato dalla Corte di Cassazione Sezione Prima Civile con le sentenze n. 6759 e n. 6760 del 5 marzo 2004, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale e di chiusura in rapporto alle fattispecie tipizzate ai commi 11 e 13 del medesimo articolo e pertanto non deve essere letta in senso restrittivo e tassativo ma interpretata come disposizione diretta a prevenire lesioni agli interessi (morali, etici e di corretto sviluppo psichico) degli spettatori, ed in particolare dei minori, rispetto ad ogni genere di programmazione. Il legislatore, infatti, nel vietare la trasmissione di programmi radiotelevisivi "che possano nuocere allo sviluppo psichico o morale dei minori", ha inteso riferirsi specificamente a quei programmi che - tenuto conto del loro oggetto, del loro contenuto, del tempo e/o delle modalità della loro trasmissione o di altri, connessi elementi rilevanti nel caso specifico – possano risultare concretamente idonei a turbare, pregiudicare, o danneggiare i delicati e complessi processi di apprendimento dall'esperienza e di discernimento tra valori diversi od opposti, nei quali si sostanziano lo svolgimento e la formazione della personalità del minore sia come individuo sia come "cittadino".

"Nel caso del presente procedimento, dalla visione delle registrazioni relative alle trasmissioni diffuse(...) è emerso che l'intera programmazione, notturna e diurna, consiste esclusivamente in pubblicità relativa a codici audiotex 899 contenenti immagini a contenuto sessuale, cartoni animati a carattere erotico, contenenti scene raffiguranti attività sessuale tra i personaggi protagonisti, corsi di strip tease, interviste a pornostar e a ballerine spogliarelliste, nonchè programmi e filmati contenenti spogliarelli, reiterate inquadrature delle parti intime femminili e rappresentazioni di rapporti sessuali(...). Tale programmazione, che si caratterizza per avere contenuti ed immagini che focalizzano direttamente l'attenzione dello spettatore su temi di natura sessuale e che viene diffusa indistintamente nell'intero arco della giornata, compresa la "fascia protetta" (ore 16,00-19,00) - ovvero nel periodo in cui le imprese televisive sono impegnate ad effettuare un controllo particolare sulla programmazione trasmessa in considerazione della presenza di un pubblico di minori - si configura nel suo insieme come nociva degli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori".

(Delibera n. 57/04/CONS dell' 11 marzo 2004 - Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Botto: diffida nei confronti della società EDI ON WEB S.r.l. (emittente satellitare SUPERPIPPA) per inosservanza dell'articolo 15 della Delibera dell'Autorità n. 127/00/CONS come modificata ed integrata dalla Delibera dell'Autorità 289/01/CONS).

in senso conforme, altresì:
Delibera n. 203/04/CONS del 7 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Botto) revoca dell'autorizzazione rilasciata alla società EDI ON WEB S.r.l. (emittente satellitare SUPERPIPPA).
Delibera n. 387/04/CONS del 17 novembre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi – Segretario Generale Viola) ordinanza-ingiunzione nei confronti della società EDI ON WEB S.r.l. (emittente satellitare SUPERPIPPA) per violazione dell'articolo 1, comma 31, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Linguaggio volgare - allusioni sessuali - offesa al buon gusto – potenziale coinvolgimento del minore spettatore

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di programma contenente linguaggio volgare, scene e dialoghi a sfondo satirico recanti allusioni sessuali - Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Nella trasmissione non si riscontrano scene pornografiche nè potenzialmente nocive degli interessi dei minori".
(Archiviazione in via amministrativa del 6 settembre 2004 - Segnalazioni del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Le Iene Show"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.)

"Il linguaggio utilizzato nel programma, pur risultando scurrile e volgare, è finalizzato a suscitare ilarità e divertimento perdendo così di peso le ipotesi tese ad evidenziare eventuali violazioni della normativa posta a tutela dei minori".
(Archiviazione in via amministrativa del 6 settembre 2004 - su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del programma *"Osburnes"* da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

"L'uso delle espressioni "...davanti alla Madonna, lo giuro su Dio..." e "lo giuro su Dio" pur in contrasto con il secondo comandamento "non nominare il nome di Dio invano" e con il passo evangelico:"Ma io vi dico: non giurate affatto" (Mt. 5, 33-34), non appare di per sé riconducibile alle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".
"Il programma presenta espressioni volgari, talvolta anche scurrili, ma che tuttavia sono inserite in un contesto ironico, non complessivamente caratterizzato da un linguaggio trasgressivo e tale da poter essere ricondotto alle fattispecie previste dall'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".
(Archiviazione in via amministrativa del 20 dicembre 2004 - su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione

TV e minori per la trasmissione del programma *"Buona domenica"* da parte dell'emittente CANALE 5 della Società MEDIASET S.p.A.)

"Le scene e i dialoghi analizzati non appaiono incentrati sulla funzione di mera eccitazione degli istinti sessuali del telespettatore, mentre sembrano perlopiù finalizzati a suscitare ilarità e divertimento perdendo così di peso le ipotesi tese ad evidenziare eventuali violazioni della normativa posta a tutela dei minori, anche tenuto conto dell'orario di programmazione delle trasmissioni, andate in onda al limite serale estremo della fascia oraria "per tutti".

(Archiviazione in via amministrativa del 5 novembre 2003 su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione dei programmi *"Pets"* e *"Banzai"* da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

In senso conforme, altresì:

Archiviazione in via amministrativa del 26 febbraio 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori - DVEC per la trasmissione del programma *"Mai dire Domenica"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.

"La trasmissione ha una impostazione editoriale caratterizzata dall'ironia e tale da escludere concreti riferimenti alla realtà privata dei rapporti sentimentali".

(Archiviazione in via amministrativa del 14 giugno 2004 (su indirizzo della CSP) Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del programma *"Kiss & Tell"* da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria c. di "televisione per tutti" di programma contenente scene offensive del buon gusto – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Le situazioni rappresentate possono essere interpretate come rilevanti sotto il profilo del buon gusto, come comunemente inteso, piuttosto che configurare una ipotesi di violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge n. 223/90, anche in considerazione del fatto che le immagini in questione sono andate in onda in orario serale inoltrato".

(Delibera n. 25/04/CSP del 18 febbraio 2004 - Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società R.T.I. S.p.a. (emittente CANALE 5) per trasmissione del programma *"Ciao Darwin 4"*).

Diffusione di programmi nocivi per i minori - Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di programma di intrattenimento con

potenziale coinvolgimento emotivo del minore spettatore – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"La trasmissione in questione, avendo ad oggetto un dialogo a distanza tra un carcerato ed il figlio dodicenne, pur essendo carica di forte emotività e producendo un fortissimo coinvolgimento per il naturale processo di identificazione del minore telespettatore con il protagonista del programma - in una fascia oraria di "televisione per tutti" che, andando in onda il sabato sera è destinata alla visione familiare con particolare riferimento ai minori - non sembra integrare gli estremi del pregiudizio psichico e morale dei minori come individuato dalla Suprema Corte Cassazione con sentenza della sez. I civile, n. 6759/04".

(Archiviazione in via amministrativa del 14 giugno 2004 su indirizzo della CSP Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del programma *"C'è posta per te"* da parte dell'emittente CANALE 5 della Società MEDIASET S.p.a.)

Promo a carattere ironico

Diffusione di programmi nocivi per i minori – Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di *promo* istituzionale a carattere ironico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza

"Il promo, diffuso al di fuori della fascia protetta (16,00-19,00), ha carattere ironico, paradossale e surreale, chiaramente decifrabile dal target di riferimento, costituito da spettatori adulti e non contiene scene pornografiche nè sembra aver alcun riferimento morboso nè atto a ledere l'armonico sviluppo della personalità dei minori o che possa costituire pericolo fisico o morale per i medesimi".

(Archiviazione in via amministrativa del 26 aprile 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione del promo istituzionale "Baby" (mamma che allatta) da parte dell'emittente MTV della Società MTV ITALIA S.r.l.)

6.3. Violazioni all'articolo 15, comma 10, legge n. 223/90: programmi trasmessi in fascia oraria notturna

Messaggi audiotex/videotex

Trasmissione in fascia oraria notturna di messaggi promozionali di servizi audiotex/videotex a contenuto pornografico – Applicabilità dell'art.3, comma 4, L.203/95 – Insussistenza – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"Il riferimento all'articolo 3, comma 4, della legge n. 203/95, risulta inconferente poichè, pur prevedendo la norma che "la trasmissione televisiva di opere a soggetto e film prodotti per la televisione che contengano immagini di sesso o di violenza tali da poter incidere negativamente sulla sensibilità dei minori, è ammessa, salvo restando quanto disposto dall'articolo 15, commi 10 11 e 12, e dall'articolo 30 della legge 6 agosto 1990, n. 223, solo nella fascia oraria fra le 23,00 e le 07,00", la stessa non può applicarsi alla fattispecie in esame poichè la sequenza di immagini, caratterizzate dall'artificiosità del montaggio delle scene con finalità promozionali dei servizi telefonici indicati in sovra impressione, non può ritenersi ricompresa nè entro la categoria delle c.d. "opere a soggetto" nè entro la categoria dei film per la televisione; inoltre la visione della sequenza delle immagini non permette di apprezzare quell'equilibrio, fra contenuto e forma, tra il messaggio che l'autore propone e il mezzo di cui si avvale (la televisione), necessario per escludere che le scene proposte siano oscene".

"La sequenza in questione presenta scene, incentrate sulla proposizione insistita e reiterata di nudità nonchè di atti di onanismo, fini a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini, giustificandone la presenza e, conseguentemente, le stesse risultano caratterizzate dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore che ne connota la natura pornografica".

"In una delle scene è presente la proposizione di immagini nelle quali si utilizza un simbolo religioso (la croce) come oggetto erotizzante; a tale riguardo, rispetto ai valori della coscienza sociale e alle reazioni dell'uomo medio normale, la particolare sensibilità e riservatezza in materia di cose e di atti pertinenti la vita sessuale è offesa dagli oggetti cosiddetti "coadiuvanti", che hanno la funzione di eccitare e stimolare l'istinto sessuale, rappresentando organi genitali , o pose, o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante".

(Delibera n. 223/04/CSP del 4 agosto 2004 Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società TELE RENT S.r.l. (emittente TELE RENT).

In senso conforme, altresì:

Delibera n. 238/04/CSP del 6 ottobre 2004 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda) ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società PRIMARETE S.r.l. (emittente PRIMA RETE LOMBARDIA).

"La trasmissione presenta ripetute nonchè insistite inquadrature di parti intime femminili, che ne connotano, in assenza di elementi redimenti, la natura esclusivamente pornografica. A tal proposito a nulla rilevano le osservazioni operate dall'emittente in merito all'orario di messa in onda delle trasmissioni in questione, in quanto l'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223, estende all'intero orario di programmazione il divieto di trasmissione di scene pornografiche".

(Delibera n. 66/03/CSP del 19 marzo 2003 – Pres. Cheli – Relatore Sangiorgi: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società VIDEO UNO S.r.l. (emittente VIDEO UNO)).
In senso conforme, altresì:
Delibera n. 207/04/CSP del 14 luglio 2004 (Pres. Cheli – Relatore Manacorda) ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.a. (emittente RETECAPRI).

"La programmazione contiene scene a carattere erotico e pornografico caratterizzate da reiterate inquadrature di parti intime femminili nonché riproducenti atteggiamenti e posizioni che richiamano l'attività sessuale".
(Delibera n. 285/04/CSP del 22 dicembre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società T.B.S. TELEVISION BROADCASTING SYSTEM S.p.a. (emittente RETECAPRI).

Trasmissione in fascia oraria notturna di messaggi promozionali di servizi audiotex/videotex a contenuto erotico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"I programmi si caratterizzano per proporre una sequenza ininterrotta di fotografie raffiguranti nudità senza diretta esibizione di organi genitali".

"La rappresentazione delle immagini (fotografiche) *in abbinamento a commenti scritti allusivi ed invitanti, pur se caratterizzata da un contenuto richiamante la sessualità, non pare integrare gli estremi della rappresentazione pornografica, vietata in assoluto secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione"*

"I programmi sono stati trasmessi in fascia oraria notturna in cui è ragionevole presumere che i minori non assistano, normalmente, a tale genere di programmi".
(Delibera n. 229/04/CSP dell'8 settembre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Meocci: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società FINTRADING S.r.l. (emittente RETE AZZURRA)

"I messaggi promozionali sono stati programmati in orario notturno e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata ad un target di telespettatori adulti".

"La trasmissione consiste in una promozione di hot lines, recante spezzoni di filmati di vario genere a contenuto erotico".
(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori nei confronti dell'emittente VIDEOSTAR della Società EMMECIUNO S.r.l.)

in senso conforme, altresì:
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004

Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori nei confronti dell'emittente TLC TELECAMPIONE della Società RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.p.a.

Film

Trasmissione in fascia oraria notturna di film a contenuto pornografico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Sussiste.

"Nell'ambito del sistema normativo previsto dalla legge 6 agosto 1990 n.223, l'articolo 15 comma 10, per la sua generica formulazione, si configura come norma di portata generale diretta a prevenire lesioni agli interessi – morali, etici, di corretto sviluppo psichico – di tutti gli spettatori rispetto ad ogni genere di programmazione: ne deriva, pertanto, un divieto "assoluto" di trasmissione di programmi che contengano (anche o esclusivamente) scene pornografiche, al di là della possibilità delle stesse di creare nocumento allo sviluppo psichico e morale dei minori"

"Il film in questione presenta scene incentrate sulla consumazione meccanica di rapporti sessuali, anche di gruppo, fini a se stesse in quanto non inserite in un contesto narrativo che trascenda le singole immagini giustificandone la presenza e, conseguentemente, caratterizzate dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore che ne connotano la natura pornografica".
(Delibera n. 211/04/CSP del 22 luglio 2004 – Pres. Cheli – Relatore Manacorda: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società SIDIS VISION S.p.a. (emittente T9) per film *"Erotica. Passion in Venice"*).

"Il film in questione è incentrato sulla rappresentazione di attività sessuali ed è qualificabile come pornografico in considerazione della prevalente, se non esclusiva, finalizzazione alla "riproduzione... di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale" (cfr. Cass. 15 gennaio 1986, in Riv. Pen., 1986, 1053), della esibizione di "comportamenti [...] preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale" nel caso di specie in grado di "eccitare la sessualità di una persona fisicamente normale" (cfr. T. Roma, 6 aprile 1988, in Foro it., 1988, II, 622), della ostentazione di nudità accompagnate "con pose ed atteggiamenti provocatoriamente e di continuo richiamanti il rapporto sessuale nelle sue varie modalità di consumazione" (cfr. T. Roma, 5 maggio 1986, in Foro it., 1986, II, 672), nonché "pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante" (Cass. 19 marzo 1985, in Foro it., 1986, II, 163)".
(Delibera n. 258/04/CSP del 10 novembre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Pilati: ordinanza-ingiunzione nei confronti della Società SIDIS VISION S.p.a. (emittente T9) per film *"Le fatiche erotiche di Ercole"*).

Talk show

Trasmissione in fascia oraria notturna di *talk show* recante scene, dialoghi, messaggi promozionali a contenuto esplicitamente erotico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"La rubrica è stata programmata in orario notturno e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata ad un target di telespettatori adulti. Il programma, che si configura come un talk show a contenuto erotico, composto da una parte colloquiale e da una parte consistente in spezzoni di filmati di vario genere, non può essere qualificato come pornografico".
(Delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004 Pres. Cheli – Relatore Pilati: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società TELEAMBIENTE S.r.l. (emittente TELEAMBIENTE) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar"*).
In senso conforme, altresì:
Delibera n. 238/04/CSP del 6 ottobre 2004(Pres. Cheli – Relatore Manacorda) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società PRIMARETE S.r.l. (emittente PRIMA RETE LOMBARDIA) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar"*.
Delibera n. 240/04/CSP del 6 ottobre 2004
(Pres. Cheli – Relatore Manacorda) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società TELENORD S.r.l. (emittente TV SET) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar"*.

"Il programma trasmesso, sebbene basato su dialoghi e filmati concernenti la sfera sessuale e recante inserti pubblicitari di oggettistica erotica, per la concreta realizzazione delle immagini e dei dialoghi non sembra qualificabile come pornografico poiché non reca la riproduzione di atti che chiaramente evidenziano il rapporto sessuale, né esibizione di comportamenti preordinati alla realizzazione dell'atto sessuale ovvero pose o atteggiamenti aventi chiaro significato erotizzante".
(Delibera n. 241/04/CSP del 6 ottobre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Manacorda: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società PUBLIMAGIC S.r.l. (emittente VIDEOBERGAMO) per trasmissione di rubrica *"Sexy bar").*

"La rubrica e i relativi inserti pubblicitari sono stati programmati in orario notturno, e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata a un target di telespettatori adulti".
"La trasmissione non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in quanto, in analogia a quanto deciso con delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004, non può essere qualificato come pornografico".
(Archiviazione in via amministrativa del 2 novembre 2004 su indirizzo della CSP: Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione

TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente TELEAMBIENTE della Società TELEAMBIENTE S.r.l.)
in senso conforme, altresì:
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente TELEDONNA della Società AMBIENTE E SOCIETA' S.r.l.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente VIDEO NORD della Società VIDEO NORD S.r.l.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* in data 16 ottobre 2003 da parte dell'emittente TV 7 LOMBARDIA della Società TELEGESTIONI WWC.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* in data 21 febbraio 2004 da parte dell'emittente TV 7 LOMBARDIA della Società TELEGESTIONI WWC.
Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 (su indirizzo della CSP) – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Sexy bar"* da parte dell'emittente PRIMARETE LOMBARDIA della Società PRIMARETE S.r.l.

Programmi informativi e di intrattenimento

Trasmissione in fascia oraria notturna di programma recante scene e messaggi promozionali a contenuto esplicitamente erotico – Violazione art.15, comma 10, L.223/90 – Insussistenza.

"Il programma è stato trasmesso in orario notturno, e pertanto deve ritenersi destinato a un target di telespettatori adulti. Il programma – che si configura come composto da una parte informativa e una parte consistente nella rappresentazione di scene erotiche derivate dalla composizione di spezzoni di filmati di vario genere – non può essere qualificato come pornografico e pertanto la trasmissione dello stesso non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".

"Il programma, pur consistendo in una serie di filmati a contenuto erotico, è finalizzato a suscitare ilarità e divertimento e non può essere qualificato come pornografico e pertanto la trasmissione dello stesso non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223".
(Delibera n. 242/04/CSP del 6 ottobre 2004 – Pres. Cheli – Relatore Manacorda: archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società

TELEVENEZIA S.r.l. (emittente TELEVENEZIA) per trasmissione del programma *"Super sexy blob"*).
In senso conforme:
Delibera n. 236/04/CSP del 29 settembre 2004 – (Pres. Cheli – Relatore Pilati) archiviazione a seguito di segnalazione nei confronti della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a. (emittente RAI DUE) per trasmissione del programma *"Odeon 2"*.

"La programmazione, trasmessa dall'emittente in tarda serata dalle ore 23,26 sino alle ore 05,00, pur trattando temi connessi con la sfera della sessualità e dell'erotismo, non pare contenere scene tali da integrare la fattispecie di programma potenzialmente nocivo per gli interessi morali, etici e di corretto sviluppo psichico dei minori-spettatori, peraltro avendo chiaramente come target di riferimento un pubblico adulto, considerato anche l'orario notturno di trasmissione".
(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del film "*Emmanuelle's secret"* e del programma *"Penthouse"* da parte dell'emittente ITALIA 7 GOLD della Società TELERADIOCITY).

"I filmati – mandati in oda a partire dalle ore 23,59 e pertanto fuori della fascia oraria destinata alla c.d. "televisione per tutti" – trattano argomenti inerenti la sfera della sessualità e dell'erotismo in un contesto narrativo coerente ed ironico e non appaiono caratterizzati dall'esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore".
(Archiviazione in via amministrativa del 13 dicembre 2004 – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione dei programmi *"Red shoe diaries", "Playboy late night"* e di messaggi promozionali di *"hot lines"* da parte dell'emittente ITALIA 7 GOLD TELECITY della Società TELERADIOCITY S.r.l.)

"Le scene contenute nelle trasmissioni, che rappresentano episodi di costume e curiosità da tutto il mondo in chiave erotica, sono inserite in un contesto coerentemente articolato che simula ironicamente la programmazione di un palinsesto televisivo e non appaiono caratterizzate dalla esclusiva finalità di sollecitare stimoli di natura sessuale nello spettatore".
(Archiviazione in via amministrativa del 21 ottobre 2004 su indirizzo della CSP – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione dei programmi *"Spicy Tg"* e *" Spicy TV"* da parte dell'emittente ANTENNATRE della Società NUOVA ANTENNATRE S.p.a.)

"I programmi consistono in una serie di servizi informativi su temi della sessualità e dell'erotismo, recanti immagini, situazioni e scene non qualificabili come pornografiche".

"Le trasmissioni sono state programmate in orario notturno e tale programmazione deve pertanto ritenersi destinata ad un target di telespettatori adulti".

(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione di varie puntate del programma *"Odeon 2"* da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

"La trasmissione non integra gli estremi della violazione dell'articolo 15, comma 10, della legge 6 agosto 1990, n. 223 in quanto – in analogia a quanto deciso su fattispecie assimilabile dalla Commissione per i servizi ed i prodotti con delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004 – non può essere qualificata come pornografica".

(Archiviazione in via amministrativa dell'8 novembre 2004 Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Playmen TV"* e di messaggi promozionali audiotex/videotex a carattere erotico da parte dell'emittente TELEREPORTER ODEON della Società TELEREPORTER S.r.l.)

"In analogia a quanto deciso dalla Commissione per i servizi ed i prodotti con Delibera n. 235/04/CSP del 22 settembre 2004, il programma, pur caratterizzandosi per un protratto dialogo su temi relativi alla sessualità, coinvolgente i personaggi del "reality show" che ne trattano in modi e con forme disinibiti, non pare integrare gli estremi della rappresentazione pornografica, vietata in assoluto secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione (sentenza n.6759/04 del 5 marzo 2004)".

(Archiviazione in via amministrativa del 24 dicembre 2004 su indirizzo della CSP – Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione del programma *"Mai dire Grande Fratello"* da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società R.T.I. S.p.a.)

"Nelle scene trasmesse sono utilizzati accorgimenti tecnici per occultare la visione delle parti intime degli attori presenti sul set ed impedire l'ascolto di espressioni verbali che possono risultare sgradevoli o fuori luogo nel corso di un programma informativo".

(Archiviazione in via amministrativa del 21 ottobre 2004 Segnalazione del Dipartimento Vigilanza e Controllo per la trasmissione di talune scene del programma *"Le Iene Show"* trasmesse dall'emittente ITALIA UNO della Società MEDIASET S.p.a.)

6.4. Violazioni all'articolo 8, comma 1, legge n. 223/90.

Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di televendita di servizi di cartomanzia in cui è coinvolto un minore – Violazione art.8, comma 1, L.223/90 – Sussiste.

"Il coinvolgimento di un minore nel corso di una televendita relativa a servizi di cartomanzia, oltre che lesivo della dignità e del decoro dello stesso, risulta potenzialmente pregiudizievole dello sviluppo psichico e morale dei minori spettatori, in quanto diretto a sfruttare l'inesperienza e la credulità degli stessi e, conseguentemente, concretamente idoneo a pregiudicare i processi di apprendimento e di formazione dell'esperienza razionale in ambiti caratterizzati da una prevalenza della superstizione".
(Delibera n. 257/04/CSP del 10 novembre 2004 - Pres. Cheli – Relatore Pilati: diffida alla Società EUROMIXER TV S.r.l. (emittente TELELUPA) per trasmissione di televendita relativa a servizi di cartomanzia ove è stabilmente coinvolto nella conduzione un minore).

6.5. Violazioni all'articolo 1, comma 26, legge n. 650/1996.

Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico – Esclusione di responsabilità per brevità della trasmissione – Insussistenza - Violazione art.1, comma 26, L.650/96 – Sussiste.

"La breve durata della trasmissione (30 secondi) non rileva sotto il profilo della formazione della fattispecie concreta, poiché l'articolo 1, comma 26, della legge n. 650/96, seconda parte, vieta la propaganda dei servizi audiotex a carattere erotico, pornografico o osceno mandate in onda nella fascia di ascolto dalle ore 07,00 alle ore 24,00, a prescindere dalla durata della programmazione".
"La circostanza che si sia trattato di mera ripetizione del segnale propagandato via etere da altre società non esclude la responsabilità dell'emittente, giacché grava sulla stessa una responsabilità di vigilanza sul contenuto di quanto trasmesso".
(Delibera n. 53/03/CONS del 19 febbraio 2003 - Pres. Cheli – Relatore Meocci – Segretario Generale Botto: ordinanza-ingiunzione alla Società VIDEOPORDENONE S.r.l. (emittente VIDEO REGIONE) per trasmissione di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico in orario diurno).

Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico – Esclusione di responsabilità per comportamento riconducibile a fatti non prevedibili – Presupposti per l'archiviazione - Sussistono.

"Dall'esame dei documenti probatori prodotti dalla parte e considerata la durata limitata della trasmissione, vi sono elementi precisi e concordanti tali da far ritenere che la violazione dell'articolo 1, comma 26 della legge n. 650/1996 risulta essere avvenuta per caso fortuito e non prevedibile secondo i canoni dell'ordinaria diligenza applicabile all'attività in esame. Si ritengono adeguatamente fondate le giustificazioni fornite in ordine alla riconducibilità del comportamento rilevato al caso fortuito, anche in considerazione della circostanza che l'emittente risulta non aver reiterato la violazione" .
(Delibera n. 367/03/CONS del 22 ottobre 2003 - Pres. Cheli – Relatore Meocci – Segretario Generale Botto: archiviazione nei confronti della Società EUROMIXER TV S.r.l. (emittente EUROMIXER) per trasmissione di messaggi promozionali di servizi audiotex a carattere erotico in orario diurno).

Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di messaggi promozionali di servizi audiotex di cartomanzia – Carattere sociale-informativo del servizio pubblicizzato – Sussiste - Violazione art.1, comma 26, L.650/96 – Insussistenza.

"La propaganda di servizi audiotex di cartomanzia in orario diurno è consentita per il carattere sociale informativo del servizio pubblicizzato".
"La Commissione per i servizi e i prodotti nella riunione del 18 ottobre 2000 ha stabilito che i limiti di cui all'articolo 1, comma 26, della legge n. 650/1996 relativamente alla fascia oraria entro la quale non è consentito propagandare servizi di tipo interattivo audiotex e videotex non trovano applicazione rispetto a tutte le ipotesi di propaganda di servizi audiotex in deroga di natura sociale, a carattere sociale-informativo e culturali autorizzati dal Ministero delle Comunicazioni con i decreti 28 febbraio 1996 e 26 maggio 1998".
(Archiviazione in via amministrativa del 14 giugno 2004 - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per trasmissione di programmi di promozione di servizi audiotex di cartomanzia da parte dell'emittente TLC TELECAMPIONE della Società RADIOTELEVISIONE DI CAMPIONE S.p.a).

6.6. Articolo 10, commi 1 e 4, legge n. 112/2004 (Violazioni al Codice di autoregolamentazione Tv e Minori).

Trasmissione in fascia oraria c.d. "protetta" di spot pubblicitario di prodotto alcolico – Non contiguità tra spot e programma per minori - Violazione punto 4.4. lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori – Insussistenza.

"Il comportamento posto in essere dall'emittente non integra violazione del punto 4.4. lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in quanto la

separazione temporale di 11 minuti e la frapposizione di altri programmi escludono la possibilità di configurare, nel caso di specie, una contiguità tra lo spot e il programma per minori (...) e, pertanto, una possibile influenza dello stesso spot sull'utenza minorile".

(Archiviazione in via amministrativa del 30 dicembre 2004 - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione di spot pubblicitario di un prodotto alcolico (Birra Ceres) a breve distanza da un programma per minori da parte dell'emittente RAI DUE della Società RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.p.a.)

Trasmissione in fascia oraria c.d. di "televisione per tutti" di spot pubblicitario di prodotto alcolico senza rappresentazione di minori – Violazione punto 4.2. lettera b) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori – Insussistenza – Competenza dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni ad irrogare sanzioni previste dall'articolo 13, comma 6, della legge 125/2001 – Insussistenza.

"Il comportamento posto in essere dall'emittente non integra violazione degli articoli 4.2. lettera b) e 4.4. lettera a) del Codice di autoregolamentazione Tv e minori in quanto gli spot segnalati non contengono rappresentazioni di minori intenti al consumo di alcol e sono stati trasmessi in orari non ricompresi nella c.d. "fascia protetta".

"L'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni non è competente ad irrogare le sanzioni amministrative previste dall'art.13, comma 6, della legge 30 marzo 2001, n. 125 (legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati)".

(Archiviazione in via amministrativa del 30 dicembre 2004 su indirizzo della CSP - Segnalazione del Comitato di applicazione Codice di autoregolamentazione TV e minori per la trasmissione di spot pubblicitari dedicati a prodotti alcolici da parte dell'emittente ITALIA UNO della Società R.T.I. S.p.a.)

IL PRESIDENTE
Corrado Calabrò